

—  
DISEGNO DI LEGGE CAMERA DEI DEPUTATI N. 3513-A

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 1

(omissis)

4-*bis*. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato al 30 aprile 2016;

(omissis)

10-*octies*. Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ».

(omissis)

Note:

- 4 bis: riguarda il decreto che stabilisce gli indirizzi per la programmazione del reclutamento del personale universitario per il triennio 2016-2018.
- 10-*octies* primo periodo: si possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di ricercatore a tempo determinato di "tipo b", se i titolari non hanno partecipato alla ASN nelle tornate 2012 e 2013. Quanti Colleghi riguarda? Difficile dirlo; sulla base dei dati Cineca, risulta che il numero di RUtdB nel corso degli anni è stato:

31/12/2010	3
31/12/2011	9
31/12/2012	24
31/12/2013	120
31/12/2014	301
31/12/2015	691
oggi	752

Dei nove Colleghi di fine 2011 (che comprendono i 3 del 2010), sono diventati Professore Associato in 3, gli altri 6 risultano ad oggi (12/02/2016) ancora in servizio come RutdB.

- 10-*octies* secondo periodo: per stipulare contratti di ricercatore a tempo determinato di "tipo b" diventano equipollenti i titoli conseguiti prima e dopo la legge 240/2010.

A prima vista non troviamo nel Disegno di Legge altre norme di diretto interesse universitario